

REGOLAMENTO (CEE) N. 3311/85 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che ai termini dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 ⁽⁴⁾, le disposizioni di detto regolamento, salvo quelle contenute nel titolo II, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, anche ai vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate come definiti dal regolamento (CEE) n. 338/79 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 ⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3310/85 prevede l'inserzione, all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 358/

79, di disposizioni relative al tenore massimo di anidride solforosa dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate; che occorre dunque, per motivi di chiarezza, abrogare l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 338/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 338/79 è abrogato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. FISCHBACH

⁽¹⁾ GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 20.⁽²⁾ GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 138.⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.⁽⁴⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.